TRIBUNALE DI MANTOVA

Oggi 3 marzo 2023 a seguito di incontro fra il Presidente Vicario del Tribunale e gli Avvocati:

- Avv. Gloria Emila Trombini quale referente della Commissione penale dell'Ordine degli Avvocati di Mantova

- Avv. Aldo Pisani quale componente della Commissione penale dell'Ordine degli Avvocati di Mantova

- Avv. Marina Alberti Vice Presidente della Camera Penale di Mantova

si conviene quanto segue in ordine alle liquidazioni dei compensi dei difensori d'ufficio nei procedimenti che vengono definiti con sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p.

Considerato che il processo con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. viene definito, trattandosi di sentenza che pur potendo essere revocata diviene irrevocabile.

Ritenuto che l'opera prestata dal difensore si limita alla fase di studio e alla fase decisionale, peraltro liquidabili nel minimo dei parametri, stante la non complessità dell'attività svolta.

Ritenuto altresì che essendo l'imputato irreperibile, anche di fatto, non può farsi carico al difensore d'ufficio di ricerche finalizzate al recupero del credito, posto che trattasi di soggetto che la polizia giudiziaria ha già infruttuosamente ricercato.

Tanto premesso, il difensore d'ufficio può presentare direttamente in udienza la richiesta di liquidazione del compenso, che si determina a seguito del presente accordo in € 237 per la fase di studio e in € 709 per la fase decisionale e così complessivamente € 946,00.

L'importo di € 946 viene quindi ridotto di 1/3 ex art. 106 bis d.p.r. 115/2002 ad € 630,00.

Sull'importo finale di € 630 vengono calcolate le spese forfettarie pari ad € 94,5.

Il compenso totale è quindi pari ad € 724,50, oltre ad accessori.

Il Giudice di udienza, ove nulla osti, depositerà il decreto di liquidazione contestualmente alla pronuncia della sentenza.

Resta fermo l'onere del difensore di inserire la richiesta di liquidazione nel SIAMM.

Gli Avvocati

Il Presidente Vicario del Tribunale

(dr. Enzo Rosina)

TRIBUNALE DI MANTOVA
Istanza di liquidazione compensi
ex art. 32 disp. Att. C.p.p.

Procedimento penale n. RGNR
Giudice

Il sottoscritto Avv. con studio in Mantova, Via ha prestato la propria attività professionale, in qualità di difensore d'ufficio, anche a mezzo di sostituti processuali, a favore del Sig. , nel procedimento penale indicato in epigrafe, dichiarato irreperibile con decreto emesso dalla Procura di Mantova il , o irreperibile di fatto e pertanto non sono utilmente esperibili le ricerche da parte del difensore.

Detto procedimento, in esito all'istruttoria espletata, si è definito all'udienza dibattimentale del , con sentenza di non doversi procedere a' sensi dell'art.420 quater c.p.p.

Pertanto, ad incarico esaurito si chiede che sia emesso decreto di liquidazione dei compensi per € **724,50.=**, di cui € 630,00.= per compensi professionali, ed € 94,50.= per rimborso spese generali, oltre Iva e Cpa, se dovute per legge, secondo i parametri stabiliti nel protocollo tra il Tribunale di Mantova, l'Ordine degli Avvocati di Mantova e la Camera Penale di Mantova.

Mantova, lì
Avv.